



“I rischi legati all'uso delle tecnologie e delle risorse digitali nelle Istituzioni scolastiche”




1

Quadro Generale



Rischi ma anche opportunità...

La necessità di un approccio di buon senso, non legato solo agli adempimenti delle Istituzioni scolastiche





Quali aree di lavoro per le scuole

- Applicativi di segreteria
- Software di gestione documentale
- Registri elettronici e software di gestione dell'alternanza
- Uso degli strumenti elettronici della scuola (mail, rete, ecc)
- Applicativi usati a vario titolo per la didattica (google docs, ecc)
- Uso delle risorse trovate in rete (materiali per la didattica)
- Sito web della scuola
- WhatsApp e social media



Quali soggetti coinvolti

- Alunni
- Genitori
- Dipendenti
- Fornitori
- Altri pezzi dell'Amministrazione dell'Istruzione
- Altre amministrazioni dello Stato
- Enti con cui la scuola collabora
- Esperti e altre persone fisiche esterne



Approccio integrato e punto di partenza

- C'è bisogno di una visione unitaria....
- Proviamo a partire dalla Protezione dei dati personali
- Regolamento UE 2016/679 e Dlgs 196/2003



2

Protezione dei dati personali



Privacy - cosa fare per essere in regola

Cosa devono/possono fare le scuole? Nell'ordine prima le attività «vecchie» poi le nuove:

- 1) **Rendere l'informativa**, perché il rapporto con gli interessati (studenti, famiglie, fornitori, dipendenti) si fonda ancora, in primo luogo, su questo strumento
- 2) Per i dati non sensibili e non giudiziari, **continuare ad applicare il principio di necessità** (trattare il dato solo se è proprio necessario per il lavoro della scuola, altrimenti usare dati anonimi)



Dati sensibili e sito web

- 3) Per dati sensibili, **applicare precauzionalmente il principio di indispensabilità negli ambiti definiti dal DM 7 dicembre 2006** (trattare dati sensibili, se servono per lavorare, se lo prevede il DM citato, se è proprio indispensabile) in linea con art. 9 Regolamento UE

- 4) **Stare attenti a cosa si pubblica sul web**, deve esserci una norma di legge o di regolamento che lo consente - applichiamo l'articolo 136 comma 1 lett. c) del Dlgs 196/2003? Ad ogni modo, il trattamento deve essere ovviamente legato alle funzioni istituzionali dell'ente)

- 5) **Stessi principi per foto e video**, comunicati o diffusi in altro modo (informativa, principio di necessità, copertura normativa)



Misure di sicurezza e nomine

- 6) Per la sicurezza, **avere, per ora, come riferimento le vecchie misure minime di sicurezza** (Art. 33, 34, 35 del codice e Allegato B del Dlgs 196/2003), considerando che la scuola ha recentemente lavorato sulla mappatura richiesta dalla Direttiva del 1° agosto 2015 (Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017), in attesa che si capisca meglio la portata dell'art. 32 del Regolamento UE;
- 7) **Nominare il responsabile del trattamento interno e esterno** (ad esempio ditta che fornisce il registro elettronico);
- 8) Per ora, **continuare a nominare incaricati del trattamento** (docenti, assistenti amministrativi, ecc);



Sezioni obbligatorie del sito

9) Continuare a gestire la pubblicazione dei dati personali su **Amministrazione Trasparente** (secondo quanto dal Dlgs 33/2013) e **sull'Albo on line** (Linee guida AGID di maggio 2016)



Registro dei trattamenti

10) **Tenere il registro dei trattamenti se** la scuola ha almeno di 250 dipendenti, oppure se i trattamenti presentano un rischio per diritti e libertà, oppure se si trattano dati sensibili e giudiziari (Schema del registro si evince da Art. 30 Regolamento UE)

11) Sulla valutazione di impatto vera e propria (Art. 35 Regolamento UE) il nostro suggerimento è di avere una **posizione di attesa** perché è legata a rischi di violazione di diritti e libertà fondamentali che non ci sembra che la storia dei trattamenti delle Istituzioni scolastiche abbia presentato.

Non è tra le priorità per la PA indicata dal Garante in sede di prima applicazione del Regolamento.



Data Protection Officer

12) Attendere, per ora, sulla questione della **nomina del responsabile della protezione dati" (RPD) o Data Protection Officer** (una delle novità più importanti del regolamento)

13) **Tenere il registro delle violazioni** di cui all'articolo 33 del Regolamento e **notificarle prontamente** al Garante (sono violazioni della sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati).



Le misure minime di sicurezza

Nota MIUR 3015 del 20-12-2017 su Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017,

- riferimento pratico per valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza informatica, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti a cui sono soggette le amministrazioni.
- PA possono verificare autonomamente, anche ricorrere a specialisti del settore, la propria situazione attuale e avviare un percorso di monitoraggio e miglioramento.
- Distinguere tra sistemi e personal computer collegati in rete e quelli isolati (eventualmente utilizzando due distinti moduli), in quanto questi ultimi presentano evidentemente caratteristiche di vulnerabilità differenti (come strumenti isolati sono da intendersi, ad esempio, tablet e smartphone, che vengono collegati alla rete solo in precisi momenti).
- Si ricorda inoltre di includere nel perimetro dell'analisi anche eventuali servizi erogati in rete dai fornitori



Livelli di implementazione

- **Minimo:** è quello al quale ogni Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve necessariamente essere o rendersi conforme. Questo livello può ritenersi sufficiente per gli istituti scolastici
- **Standard:** può essere assunto come base di riferimento nella maggior parte dei casi
- **Avanzato:** deve essere adottato dalle organizzazioni maggiormente esposte a rischi (ad esempio per la criticità delle informazioni trattate o dei servizi erogati), ma anche visto come obiettivo di miglioramento da parte di tutte le altre organizzazioni.
- **Firma del “modulo di implementazione”** strumento di lavoro per una fotografia dello stato attuale del percorso di adeguamento e una traccia per l’implementazione di un percorso di miglioramento della sicurezza

Il modulo andrà conservato dalla scuola che dovrà aggiornarlo proprio in funzione dei cambiamenti e dei miglioramenti conseguiti nel tempo.



Schema logico delle misure di sicurezza

- Gestione dell'Inventario delle risorse (Hardware, Software, rete, ecc) e azioni collegate
- Sistemi di protezione delle configurazioni di Hardware e Software
- Valutazione e correzione continua delle vulnerabilità
- Uso appropriato dei privilegi di amministratore
- Difese contro i malware
- Copie di sicurezza
- Protezione/cifratura dei dati



E con i dipendenti?

- Art. 47 del CAD:
- Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati



Controlli a che condizioni?

- Provvedimento del Garante su posta elettronica e internet – delibera 13/2007 (G.U. n°58 - 10/03/2007) e
 - Direttiva Funzione Pubblica n. 2/09
- Quali condizioni devono ricorrere per controllare la navigazione del dipendente?
- Principio di necessità nella configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici (art. 3 del Codice).
 - Principio di corretta informazione: le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art. 11/13 del Codice; art. 4, secondo comma, Statuto dei lavoratori; normativa sulla sicurezza)
 - **DISCIPLINARE TECNICO - GRADUALITA' DEI CONTROLLI**
 - provvedimento 27.11.2008 (modificato nel 2009) relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema



E con alunni e famiglie?

- Regole chiare sull'uso degli strumenti elettronici della scuola
- Regole chiare sull'uso di codici di accesso e servizi telematici

Docenti e uso dei social network, ecc.



Docenti e uso dei social network, ecc.

Ad oggi non esiste una regolamentazione specifica circa l'uso di strumenti di comunicazione "social" o di messaggistica istantanea nella relazione tra docenti e studenti.

Non se ne occupa esplicitamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) adottato in attuazione dell'art. 54 D.Lgs 165/2001 (v. art. 10 e 11, co 2).

D'altro canto, non esiste una specifica regolamentazione attuativa di tale DPR (si veda il quinto comma dell'art. 54) dedicata al personale docente o comunque al personale della scuola (il DM MIUR n. 525/2014 riguarda il personale amministrativo dell'Amm.ne centrale e periferica).



Docenti e uso dei social network, ecc.

DPR 62/2013

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

“1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione”.

Art. 13 Rapporti con il pubblico

“2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione”.



Docenti e uso dei social network, ecc.

Queste disposizioni integrano il sistema disciplinare e, quindi, con riferimento al personale docente, ad oggi, gli artt. 492-501 D.Lgs n. 297/1994 che fanno riferimento, con un crescendo di gravità, ad atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o negligenze in servizio.

La fonte contrattuale (CCNL) ha ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 competenza a normare le condotte rilevanti sul piano disciplinare e le relative sanzioni.



Docenti e uso dei social network, ecc.

Occorre comunque distinguere

- la comunicazione diretta o “interna” (ad es. chat di classe o comunque comunicazioni a gruppo chiuso)
- da quella pubblica o “esterna” (ad es. profilo FB e “amicizia”)

e, nell’uno e nell’altro caso, la **finalità della comunicazione**



Docenti e uso dei social network, ecc.

Se la **finalità della comunicazione** è didattico-educativa (il docente comunica con i propri studenti, perché risponde a dubbi, chiarisce le consegne o semplicemente comunica informazioni utili al lavoro in classe) allora è **preferibile** che vengano utilizzati i sistemi interni ai software in uso nelle scuole per la gestione del registro elettronico.



Docenti e uso dei social network, ecc.

Circa il **contenuto** della comunicazione, valgono comunque le **regole della continenza** espressiva (limite al diritto di manifestare le proprie opinioni)

In sintesi:

- verità dei fatti
- utilità sociale dell'informazione
- forma civile dell'esposizione



Docenti e uso dei social network, ecc.

In sintesi, è rilevante nella comunicazione in questione:

- Il “luogo”
- Il contenuto
- La forma

Studenti e uso dei social network, ecc.



Studenti e uso dei social network, ecc.

Studenti che “diffondono” immagini (fotografie, video) o suoni (voci) registrati a scuola

- Tutela della riservatezza altrui (D.Lgs. n. 196/2003)
- Tutela penale dell'onore (reati di ingiuria e diffamazione)
- Rispetto dei doveri rilevanti sul piano disciplinare (DPR 249/1998 e L. 71/2017 sul cyberbullismo)
- Se l'azione è illecita e produttiva di danno, possibile responsabilità risarcitoria dell'Amm.ne scolastica



Studenti e uso dei social network, ecc.

Tribunale BRESCIA - Sezione Prima - Sentenza 22/06/2017 n° 1955

Sussiste la responsabilità della scuola per omessa vigilanza ex art. 2048 c.c. per il danno causato ad un allievo, all'epoca quattordicenne, a seguito della pubblicazione su Facebook di video, girati con il cellulare da alcuni compagni di classe all'interno della scuola e commentati sul social network con frasi di scherno, nei quali la vittima era ritratta in situazioni di disagio e al centro di "scherzi" finalizzati a metterla in ridicolo per le sue caratteristiche fisiche e il suo carattere.



Studenti e uso dei social network, ecc.

Tribunale BRESCIA - Sezione Prima - Sentenza 22/06/2017 n°1955

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non fornita la prova liberatoria da parte della Amministrazione, per non avere dimostrato l'esistenza di un'attività di vigilanza nei momenti precedenti l'inizio delle lezioni e tra una lezione e l'altra allorquando i video erano stati realizzati né che i ragazzi fossero stati adeguatamente ammoniti circa i comportamenti da non assumere reciprocamente all'interno della scuola, nella considerazione, peraltro, che condotte del tipo di quelle realizzate erano assolutamente prevedibili ed era notorio che la diffusione tra i ragazzi in età pre-adolescenziale di strumenti atti alla ripresa visiva e sonora potesse produrre comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei coetanei



Studenti e uso dei social network, ecc.

Tribunale di TERAMO - Sentenza 16/01/2012 n° 18

I genitori di un minore naturalmente capace possono andare esenti da culpa in educando per i fatti illeciti commessi dal proprio figlio dimostrando di avere adempiuto all'onere educativo loro imposto dall'art. 147 c.c., che consiste non soltanto nella indicazione di regole, conoscenze, moduli di comportamento consoni alle proprie condizioni economico-sociali, ma anche nell'aver effettivamente e concretamente esercitato una attività di controllo per accertare che tutte le regole di educazione impartite siano state assimilate dal minore.



Studenti e uso dei social network, ecc.

Tribunale di TERAMO – Sentenza 16/01/2012 n° 18

Nel caso di specie, l'aver posto in essere da parte del minore, nei confronti di una coetanea, una condotta diffamatoria persistente e continuata per giorni attraverso la creazione di un gruppo sul social network Facebook contenente messaggi offensivi, dimostra l'inadempimento da parte dei genitori al dovere di verifica dell'effettiva assimilazione dell'educazione impartita e al dovere di controllo della corrispondenza concreta tra i principi inculcati ed i comportamenti posti in essere dal minore.



Studenti e uso dei social network, ecc.

Ma anche studenti che “ricevono” per copiare.....

T.A.R. MARCHE - Sentenza 22/01/2018 n° 57

Le istruzioni MIUR n. 5754/2017 nel vietare l'uso di cellulari durante le prove dell'esame di Stato estendono le norme sui pubblici concorsi. Queste prescrivono per chi contravvenga al divieto di copiare l'esclusione dal concorso e quindi dall'esame.

(Nel caso, uno studente del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado veniva sorpreso, durante la prova scritta di matematica dell'esame di Stato, ad utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l'applicazione "whatsapp", delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti, riguardanti la prova in questione, verosimilmente svolti da un soggetto mittente con cui il telefono era collegato).

**Come la giurisprudenza qualifica
WhatsApp o Facebook
ai fini della “diffusività” della
comunicazione**



Diffusività dello strumento

La questione del livello di “diffusività” della comunicazione (Chat, profilo in un social network) rileva a vari fini giuridici

Disciplinari (lesione del prestigio della PA)

Penali (reati di ingiuria/versus diffamazione)



Diffusività dello strumento

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima – Sentenza 12/12/2016 n° 562

La collocazione di produzioni fotografiche e commenti sul social network Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico.

(Sentenza resa con riferimento a sanzione disciplinare irrogata a personale militare: nel caso erano stati postati sul profilo Facebook del dipendente commenti negativi nei confronti dell'amministrazione. Il principio relativo alla qualificazione di Facebook come "luogo" pubblico è rilevante in generale quando si tratti di valutare la lesione del prestigio e del buon nome della P.A.).



Diffusività dello strumento

CORTE DI CASSAZIONE

Sez 5 penale, sentenza n 4873 del 14/11/2016

Sez. I, sentenza n. 24431 del 28/04/2015

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca «Facebook» integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Tuttavia la diffusione non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.



Diffusività dello strumento

Cassazione, Sez. 3 penale, Sentenza n. 37835 del 29/03/2017

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione).



Diffusività dello strumento

Cassazione - Sez. 3 penale, Sentenza n. 37835 del 29/03/2017

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione).



Genitori e pubblicazione foto dei figli



Genitori e pubblicazione foto dei figli

Tribunale MANTOVA - Sezione Prima - Decreto 20/09/2017

L'inserimento sui social network di foto del proprio figlio minore da parte di un genitore, in violazione degli accordi assunti in giudizio con l'altro genitore, lede il diritto all'immagine e alla riservatezza dei dati personali del minore, integrando la diffusione di tale materiale una interferenza nella vita privata dello stesso, in violazione degli artt. 10 c.c., 4, 7, 8 e 145 d.lgs. 196/2003, 1 e 16 della Convenzione di New York del 20/11/1989 ed 8 del Reg UE 679/2016.



Genitori e pubblicazione foto dei figli

Tribunale ROMA - Sezione Prima - Ordinanza 23/12/2017

Va inibita alla madre la diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio minore e alla vicenda giudiziaria inerente lo stesso e va ordinata alla medesima la cancellazione del materiale già pubblicato, al fine di evitare, a tutela del minore, il diffondersi di informazioni riguardanti lo stesso nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo.

A garanzia dell'osservanza di tali obblighi, si dispone che, in caso di mancata ottemperanza della madre all'ordine impartito, la stessa corrisponda al minore e al tutore, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro stabilita nel dispositivo per ogni violazione commessa.



Utilizzo a fini didattici di materiali coperti da diritto d'autore



Diritto d'autore (L. 633/1941)

La **finalità didattica** dell'uso di opere protette dal diritto d'autore (copyright) se, come vedremo, non è irrilevante ai fini dell'uso legittimo di tali opere, tuttavia da sola non è sufficiente a consentirne una libera utilizzazione.

Il che significa porsi il problema dei limiti alla utilizzazione.



Diritti di utilizzazione

Economica

diritto esclusivo dell'autore di trarre dall'opera ogni possibile utilità economica

La durata della protezione delle privative economiche è in via generale (salve specifiche eccezioni) fissata in tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Alla scadenza, l'opera diviene di "pubblico dominio" e, **nel solo rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell'autore**, può essere liberamente utilizzata.

I diritti di utilizzazione economica possono essere ceduti dall'autore.



Diritto morale d'autore

Il diritto morale è diritto della personalità dell'autore, è irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile.

- il diritto alla paternità, all'integrità, diritto di inedito, diritto di ripensamento o di ritrattazione (esercitabile solo a determinate condizioni)

Chi voglia utilizzare un'opera altrui è obbligato sempre a riportare, qualunque sia l'uso che dell'opera, il nome del relativo autore o autori (obbligo di citazione).



Libere utilizzazioni utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la riproduzione o comunicazione al pubblico in riviste o giornali degli **articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso**, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente **riservata**, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato;
- la riproduzione o comunicazione al pubblico di **opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo**, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato;



Libere utilizzazioni utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- **la riproduzione o comunicazione al pubblico dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico**, nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto;



Libere utilizzazioni utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto;
- **La riproduzione per uso personale, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;**



Libere utilizzazioni utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- **il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione**, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; **se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali**. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.



Realizzazione materiali didattici

Non si pone alcun problema nei casi di:

- Opere (ad es. dispense di testo o di immagini) create integralmente dal docente
- Opere di pubblico dominio
- Opere rientranti nei casi di libera utilizzazione



Realizzazione materiali didattici

Se il docente utilizza opere preesistenti (in qualunque forma esse siano, elettroniche o non), le elabori, le incorpori in tutto o in parte, si avvalga del contributo di soggetti terzi per la realizzazione, ecc. sarà necessario che il docente verifichi e si faccia autorizzare espressamente da tutti i relativi titolari dei diritti patrimoniali (per diritto morale, citazione) prima di procedere a qualunque forma di utilizzazione o distribuzione di detti materiali.

Per internet v. licenze *Creative Commons* o ad altre forme di autorizzazione che accompagnano la messa a disposizione in rete di determinati contenuti



Conclusivamente

Salve specifiche ipotesi, ogni atto al quale è sottoposta l'opera dovrà essere autorizzato dal suo autore. E' quindi necessario che chi intende utilizzare l'opera o una sua porzione:

- analizzi l'uso che intende farne (riprodurla, digitalizzarla, tradurla, trasmetterla via web, ecc.);
- acquisisca l'autorizzazione dell'autore in ordine a ciascuna modalità di utilizzazione dell'opera
- Citare sempre l'autore e la fonte



**Per info e comunicazioni:
info@italiascuola.it
www.italiascuola.it**